

Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti"

*Emanato con D.R. n. 2422/2024 del 19/12/2024
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti", di seguito indicata come "Scuola", istituita con D.R. 25/07/2001, n. 213/36 e operante ai sensi dell'art. 16 del D.LGS. 17/11/1997, n. 398 e del D.M. 21/12/1999, n. 537.
2. La Scuola Superiore di Studi giuridici – SSSG costituisce articolazione della Scuola e mantiene un proprio Direttore e un proprio Comitato Direttivo per le funzioni di proposta scientifica delle attività.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

1. La Scuola è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'art. 3.
2. La Scuola si configura come Centro monodipartimentale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Articolo 3 (Finalità)

1. La Scuola svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicurare la formazione teorico pratica dei laureati in Giurisprudenza che intendano specializzarsi nell'area delle materie, tematiche e tecniche giuridiche, funzionali all'esercizio delle professioni legali di magistrato ordinario, avvocato e notaio;
 - b) assicurare una preparazione congrua per l'accesso e il superamento delle prove degli esami richieste dalla legge;
 - c) fornire un diploma di specializzazione, che al di là della rilevanza formale conferitagli dall'ordinamento, abbia un'alta credibilità sul mercato del lavoro per tutte quelle posizioni che richiedano un elevato contenuto culturale e professionale quale quello richiesto tipicamente nell'esercizio delle professioni legale;
 - d) predisporre e gestire programmi di riqualificazione e di formazione permanente nell'area delle professioni legali;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- e) cooperare con le altre entità destinate alla formazione post-laurea dei laureati in Giurisprudenza, per confrontare i moduli didattici e coordinare l'utilizzo delle risorse umane e logistiche nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Dipartimento;
- f) cooperare con le altre iniziative di formazione per le professioni legali assunte dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dagli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Notai, da altri Enti pubblici e privati, per confrontare i moduli didattici, scambiare esperienze ed apporti, assicurare elevati standard omogenei;
- g) svolgere tutte le attività connesse alle finalità istituzionali, con particolare riguardo ai processi di formazione ed ai modi di svolgimento delle professioni legali a livello interno, comunitario, ed internazionale avvalendosi dei mezzi cartacei, informatici e telematici, in cooperazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e le strutture ad esso correlate;
- h) promuovere scambi e convenzioni con altre Scuole di specializzazione per le professioni legali, per confrontare le esperienze rispettive ed attuare iniziative comuni;
- i) promuovere contatti e interscambi con le realtà e le strutture comunitarie e internazionali;
- l) svolgere ogni altra attività funzionale alla formazione alle professioni forensi, sia direttamente che indirettamente tramite convenzioni con Università, Scuole, Istituti ed altri soggetti pubblici e privati anche stranieri nei limiti della legislazione vigente.

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei docenti.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo, dura in carica quattro anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un Vicedirettore, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) rappresenta la Scuola;
- b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei docenti;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
- d) propone il budget al Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio Direttivo la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per la Scuola;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati alla Scuola e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale della Scuola, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
- j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.

Articolo 6 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche;
 - b) cinque professori universitari designati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche;
 - c) due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del Notariato.
2. I membri del Consiglio Direttivo di cui alle lettere b) e c) restano in carica quattro anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti nove componenti; decide a maggioranza dei presenti, con, in caso di parità, la prevalenza del voto del Direttore.
5. Al Consiglio direttivo partecipano, senza il diritto di voto, due rappresentanti eletti all'inizio di ogni anno accademico dagli studenti iscritti alla scuola alla data della convocazione delle elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo:

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- a) elegge il Direttore, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola e la piena attuazione della programmazione delle attività;
- c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
- d) programma le attività didattiche e propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del D.M. 21/12/1999, n. 537;
- e) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- f) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- g) approva gli accordi e le convenzioni da stipularsi con gli Uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria, le Scuole Forensi riconosciute dal Consiglio nazionale Forense, le Scuole del Notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del Notariato, gli Ordini professionali per lo svolgimento di stage e tirocini presso le stesse sedi giudiziarie, scuole forensi, scuole del notariato e studi professionali della città;
- h) esprime i giudizi e formula le valutazioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del D.M. 21/12/1999, n. 537;
- i) costituisce la Commissione per l'esame finale;
- j) approva la proposta di budget e il consuntivo;
- k) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
- l) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- m) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- n) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- o) propone modifiche al Regolamento di funzionamento.

Articolo 7 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'anno accademico.
2. Ha funzioni consultive per l'organizzazione e la didattica.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. Si riunisce su iniziativa del Direttore che lo presiede o su iniziativa di un terzo dei suoi componenti, che ne fa richiesta al Direttore.

CAPO IV – FUNZIONAMENTO

Articolo 8 (Ammissione alla Scuola)

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. 21/12/1999, n. 537, con unico bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
2. I posti disponibili presso la Scuola sono annualmente stabiliti dal bando di cui al comma 1.
3. La prova di esame si svolge ai sensi dell'art. 4, commi 2 e seguenti del D.M. 21/12/1999, n. 537.
4. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.
5. L'iscrizione è subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 (Ordinamento e attività didattica)

1. La Scuola ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.
2. L'attività didattica è programmata, all'inizio di ogni anno, tramite la definizione dei corsi, delle ore attribuite, dei moduli di insegnamento previsti, in conformità all'ordinamento didattico di cui all'allegato 1 del D.M. 21/12/1999, n. 537, dandone debita e tempestiva pubblicità.
3. L'attività didattica è svolta presso la sede della Scuola o, ove occorrente, presso altre sedi universitarie nonché presso le sedi di cui all'art. 7, comma 6, secondo periodo del D.M. 21/12/1999, n. 537.
4. L'attività didattica è articolata secondo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 7, commi 5 e 6 del D.M. 21/12/1999, n. 537.
5. I docenti e i ricercatori del Dipartimento di Scienze Giuridiche possono adempiere ai rispettivi compiti didattico-istituzionali, svolgendo la propria attività, in parte, nell'ambito della Scuola, secondo la programmazione didattica dalla stessa predisposta per ogni anno accademico, se e in quanto debitamente autorizzati dal Dipartimento.

Articolo 10 (Frequenza)

1. La frequenza delle attività didattiche della Scuola è obbligatoria.
2. Le assenze sono trattate ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.M. 21/12/1999, n. 537.

Articolo 11 (Adempimenti al termine dell'anno di corso ed esame finale)

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso, l'eventuale ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole e l'ammissione all'esame finale di diploma avvengono ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 21/12/1999, n. 537.
2. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento della prova finale svolta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/12/1999, n. 537.

CAPO V – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 12 (Autonomia e Gestione)

1. La Scuola, precedentemente inquadrata nel Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - CRIFSP di cui al previgente art. 25 dello Statuto, conserva autonomia di budget nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, mantenendo le risorse finanziarie e patrimoniali del previgente assetto.
2. La Scuola ha autonomia di programmazione economico finanziaria, autonomia di revisione della programmazione, autonomia di gestione contabile, di consuntivazione, di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
3. La Scuola assume le decisioni volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei livelli di autonomia di cui al comma 2 del presente articolo, e adotta il modello gestionale di service globale assicurato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget della Scuola può essere costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di master e corsi;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della Scuola stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività formative e scientifiche in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.
